

CAMERA DEI DEPUTATI N. 4521

PROPOSTA DI LEGGE

D'INIZIATIVA DEI DEPUTATI

CENGARLE, SCALIA, CASATI, TOROS, ARMATO, COLASANTO, LUCCHESI

Presentata il 25 gennaio 1963

Norme per la occupazione del personale civile italiano licenziato da Organismi militari internazionali o di singoli Stati esteri, facenti parte della Comunità atlantica, operanti in Italia o all'estero

ONOREVOLI COLLEGHI! — La proposta di legge che veniamo a sottoporre alla vostra attenzione è il risultato di un attento studio dei problemi che assillano i cittadini italiani dipendenti, quale personale, da Organismi militari internazionali o di singoli Stati esteri, operanti in Italia o all'estero, nonché dei cittadini italiani che costituiscono il personale civile dipendente dalle E.E.S. o da altri Organismi civili comunque operanti presso gli Organismi militari medesimi anche appaltando attività ausiliarie degli organismi militari stessi.

I predetti comandi militari e le predette aziende operano in Italia o all'estero nell'ambito degli appositi accordi internazionali vigenti e del trattato della N. A. T. O.

I cittadini italiani sopracitati sono circa 5.000 e lavorano nelle varie basi di Livorno, Pisa, Vicenza, Verona, Aviano (Udine), Napoli, Brindisi, ecc., nonché all'estero; svolgendo mansioni di natura delicata e talvolta segreta, che richiede una scrupolosa selezione prima della loro assunzione e debbono godere di una particolare fiducia, dato che nell'esercizio del loro lavoro sono posti continuamente a contatto con problemi importanti di natura militare e lavorano in condizioni ambientali particolarmente difficili, che presentano note-

voli analogie con il personale civile del Ministero della difesa. Si aggiunge a tutto ciò la precarietà dell'impiego, dato che, per necessità ed esigenze varie, i predetti Organismi militari internazionali o stranieri sono costretti a dover ricorrere a numerosi licenziamenti e spostamenti territoriali, talvolta di ampio raggio.

I lavoratori predetti sentono quindi viva l'esigenza di avere assicurato il loro avvenire lavorativo, dato che la particolarità delle loro prestazioni, mentre li rende particolarmente benemeriti per la sicurezza e il divenire della Nazione, li mette in condizioni di assoluta incertezza per il loro avvenire lavorativo, una volta che sono licenziati dai predetti Organismi militari o dalle Aziende civili operanti presso gli Organismi militari medesimi.

Tenuto conto che altri Governi di Paesi aderenti al Trattato della N. A. T. O. hanno già inquadrato negli statali i loro lavoratori dipendenti dagli organismi militari medesimi, provvedendo in tal modo a dare ai lavoratori stessi un assetto giuridico ben definito, si ritiene equo di dover risolvere il problema anche in Italia nel modo più idoneo.

La proposta di legge che si sottopone alla vostra attenzione, dopo un attento esame

della situazione particolare di questi lavoratori e del loro possibile e migliore utilizzo, tende a garantire loro una sicurezza di lavoro, pari a quella che avrebbero avuto se fossero stati assorbiti negli statali.

Essa trae conforto nelle precedenti leggi, votate a suo tempo, per i dipendenti dell'A. R. A. R., del G. R. A., e più recentemente per i dipendenti della Amministrazione del Territorio Libero di Trieste, e propone il graduale assorbimento dei lavoratori italiani licenziati dagli Organismi militari o dalle Aziende civili comunque operanti presso gli Organismi militari medesimi, da parte delle Aziende, dei Consorzi e di particolari Organismi citati, per grandi raggruppamenti, nell'articolo 1 della proposta di legge che si sottopone alla vostra attenzione e che sono direttamente o indirettamente finanziate dallo Stato o dagli Enti locali.

Veniamo in sintesi ad illustrarvi tutto il congegno relativo a tale assorbimento:

1°) Per poter realizzare a favore dei lavoratori predetti che l'assorbimento, reso dalla presente legge obbligatorio, possa garantire almeno il mantenimento delle condizioni economiche che i lavoratori stessi singolarmente godevano al momento del loro licenziamento dagli Organismi militari o dalle Aziende od altri Organismi civili comunque operanti presso gli Organismi militari medesimi, è necessario che un'apposita Commissione tecnica interministeriale ed intersindacale stabilisca l'elenco completo delle Aziende e degli Organismi e Consorzi chiamati ad effettuare l'assorbimento medesimo, nonché una tabella nazionale comparativa fra le varie mansioni e classifiche di inquadramento degli Organismi militari ed Aziende od Organismi comunque operanti presso gli Organismi militari medesimi e le varie mansioni e classifiche di inquadramento esistenti nelle Aziende, Consorzi o Organismi, contemplati per grandi raggruppamenti nell'articolo 1, e specificate nell'elenco completo predetto.

2°) Date le particolari caratteristiche delle Aziende soggette a tale assorbimento obbligatorio, dette Aziende possono garantire ai lavoratori assorbiti la stessa stabilità d'impiego che avrebbero avuto se fossero stati

assorbiti ed inquadrati negli statali, perché esse, di fatto o di diritto, assicurano detta stabilità a tutto il loro personale dipendente.

3°) L'onere che verrebbe ad assumersi il Ministero del Lavoro e per assicurare la più scrupolosa applicazione della presente legge è solo quello relativo al normale funzionamento della Commissione interministeriale ed intersindacale ed ai servizi di collocamento e di vigilanza, rispettivamente esercitate tramite gli Uffici provinciali del lavoro e della massima occupazione e gli Ispettorati del lavoro.

4°) L'onere del particolare trattamento previsto per detti lavoratori fra la data del loro licenziamento e la data del loro assorbimento, è posto a carico del Fondo di disoccupazione amministrato dall'I. N. P. S. può essere sopportato da detto Fondo senza un aumento del contributo relativo, in considerazione del modesto numero dei lavoratori licenziati a cui si applica la legge che veniamo a sottoporre alla vostra attenzione ed il costante diminuire dei disoccupati sussidiabili dal Fondo. Soltanto dopo il primo anno o biennio di erogazione di detto particolare trattamento economico agli aventi diritto si potrà constatare se, in avvenire, sarà necessario un lieve aumento del contributo al Fondo stesso per far fronte agli oneri che detto Fondo deve sopportare in applicazione alla legge predetta.

5°) Per quanto riguarda gli oneri dell'Istituto assicuratore che provvede agli obblighi assicurativi di cui all'articolo 5 della presente legge, bisogna valutarli, caso per caso, e se ce ne saranno, l'Istituto assicuratore potrà rivalersene nei confronti dell'Azienda o Consorzio o Organismo vario che ha assorbito il singolo lavoratore, dopo aver operato la materia, senza chiamare il lavoratore interessato a versamenti integrativi o a versamenti di riscatto.

Onorevoli colleghi, confidiamo che la presente proposta di legge, dopo la vostra attenta disamina sia confortata dalla vostra approvazione e venga pertanto promulgata al più presto, al fine di ridare la tranquillità ai lavoratori interessati che attendono fiduciosi la sua applicazione, al più presto possibile.

PROPOSTA DI LEGGE

ART. 1.

Il personale civile italiano licenziato da qualsiasi Organismo militare internazionale o da qualsiasi Organismo militare di singolo Stato estero facente parte della Comunità atlantica, è assunto ed inquadrato nelle categorie corrispondenti alle mansioni espletate da ogni lavoratore dalle seguenti Aziende, o Consorzi obbligatori, o Organismi occupanti ciascuno complessivamente oltre 50 dipendenti delle varie categorie e qualifiche:

- a) Aziende statali;
- b) Aziende a partecipazione statale;
- c) Consorzi obbligatori, Federconsorzi o Aziende facenti parte del gruppo finanziario della Federconsorzi, Consorzi agrari provinciali;
- d) Aziende municipalizzate;
- e) Aziende che beneficiano di contributi statali per il normale esercizio della loro attività.

I benefici di cui alla presente legge sono estesi al personale civile italiano che ha seguito gli Organismi militari del primo comma del presente articolo all'estero e che è stato licenziato dagli Organismi militari medesimi ed al personale italiano che, trovandosi all'estero, sia assegnato d'autorità ad Organismi militari internazionali o ad Organismi militari di singoli Stati esteri facenti parte della Comunità atlantica e dislocati nello Stato in cui il lavoratore si trova al momento della sua assunzione, o comunque assunti da detti Organismi militari, sempreché vengano licenziati dagli Organismi militari predetti.

Inoltre la presente legge si applica ai lavoratori italiani licenziati da qualsiasi altro Organismo, anche civile, comunque operante presso gli Organismi militari medesimi.

ART. 2.

Le aziende citate per gruppi, nel precedente articolo 1, sono tenute ad assumere il personale a cui si applica la presente legge fino allo 0,50 per cento del numero complessivo dei loro dipendenti (impiegati, categorie intermedie, operai). Le frazioni superiori a 0,50 per cento della unità da occupare si considerano come una unità. Tale percentuale di imponibile di assunzione del personale predetto può essere modificata, in

relazione al numero dei lavoratori da collocare, perché licenziati dagli Organismi militari di cui all'articolo 1 della presente legge, con decreto del Presidente della Repubblica, su proposta del Ministro del lavoro e della previdenza sociale, sentita la Commissione nazionale istituita dall'articolo 10 della presente legge.

ART. 3.

Le Aziende, i Consorzi obbligatori e gli altri Organismi di cui all'articolo 1 della presente legge sono tenuti ad inquadrare il personale assunto in applicazione della presente legge, in maniera da assicurare, singolarmente a ciascun lavoratore, il trattamento economico che lo stesso godeva presso l'Organismo militare che lo aveva licenziato prima che egli venisse assunto da una delle Aziende, Consorzi o Organismi stessi.

ART. 4.

Le Aziende o i Consorzi o gli Organismi di cui all'articolo 1 della presente legge, sono tenute ad applicare al personale che assumono, in osservanza della presente legge, il trattamento giuridico, normativo, economico, previdenziale ed assistenziale che applicano ai loro dipendenti, fatte salve le eccezioni o le modifiche previste dalla presente legge, nonché debbono garantire al predetto personale la stabilità d'impiego che lo stesso avrebbe goduto se fosse stato assorbito direttamente dallo Stato.

ART. 5.

L'Istituto assicuratore presso il quale la Azienda, il Consorzio, o l'Organismo di cui all'articolo 1 della presente legge, ha iscritto i propri dipendenti per l'assicurazione invalidità, vecchiaia e superstiti, riconoscerà al personale a cui si applica la presente legge, agli effetti del suo collocamento di pensione, nonché del computo della pensione stessa, ed in caso di morte, agli effetti della misura della pensione reversibile ai suoi aventi diritto, tutta l'anzianità di servizio prestata presso gli Organismi internazionali, o gli Organismi militari di singoli Stati esteri facenti parte della Comunità atlantica, dislocati in Italia o all'estero, dove i singoli lavoratori abbiano, in passato, prestato servizio. L'Istituto assicuratore provvederà per effettuare tale riconoscimento di anzianità ad ottenere la relativa copertura contributiva residua

reperendola dall'Azienda, Consorzio od Organismo dove il lavoratore a cui si applica la presente legge è stato assunto, dopo aver operato il ricongiungimento delle posizioni assicurative interessanti il lavoratore stesso e sempreché tale ricongiungimento sia effettuabile a norma di leggi vigenti.

ART. 6.

Il personale civile italiano licenziato dagli Organismi militari o da qualsiasi altro Organismo comunque operante presso gli Organismi militari di cui all'articolo 1 della presente legge, che intende essere assunto in una delle Aziende, Consorzi od altri Organismi citati nell'articolo 1 della presente legge, entro un anno dalla data del suo licenziamento, o dalla data di entrata in vigore della presente legge per il personale che, a tale data, trovasi già licenziato da uno degli Organismi militari predetti, deve presentare domanda all'Ufficio del lavoro e della massima occupazione nella cui circoscrizione si è verificato o si verifica il licenziamento, in carta libera. Per i lavoratori licenziati da uno degli Organismi militari all'estero la predetta domanda va indirizzata al Ministero del lavoro e della previdenza sociale per il tramite dell'Autorità consolare italiana nello Stato in cui si è verificato il licenziamento. Nella impossibilità di seguire tale procedura la domanda verrà presentata dal lavoratore licenziato all'estero da uno degli Organismi militari predetti, entro 15 giorni dal rimpatrio, al competente Ufficio del lavoro e della massima occupazione che ha giurisdizione nella località dove si verrà a trovare il lavoratore rimpatriato perché colà residente.

Nella domanda il lavoratore dovrà precisare:

- a) la data ed il luogo ove è nato;
- b) la qualifica e le mansioni ricoperte presso l'ultimo Organismo militare dove ha prestato servizio, precisando la categoria ed il grado in cui era inquadrato;
- c) data del suo licenziamento;
- d) comune di residenza e suo domicilio;
- e) anzianità di servizio maturata presso i vari Organismi militari di cui all'articolo 1 della presente legge, dislocati in Italia o all'estero dove ha prestato servizio.

Detta domanda deve essere corredata dai seguenti documenti:

- certificato di nascita;
- certificato di cittadinanza italiana;
- stato di famiglia;

certificato di servizio dell'Organismo militare di cui all'articolo 1 della presente legge operante in Italia o all'estero che precisi, fra l'altro, l'ultima categoria di inquadramento in cui il lavoratore ha prestato servizio, le date di inizio e cessazione del rapporto di lavoro o di impiego, nonché la retribuzione mensile globale percepita descritta nei suoi vari elementi.

Nel caso che il lavoratore abbia prestato servizio successivamente presso vari Organismi militari, dovrà presentare tanti certificati di servizio, quanti sono i predetti Organismi militari dove ha lavorato per poter ottenere il riconoscimento delle varie anzianità maturate (che vengono a cumularsi) agli effetti della giusta applicazione dell'articolo 5 della presente legge.

Qualora il lavoratore non possa ottenere dal competente Organismo militare il certificato di servizio di cui sopra deve farne menzione nella domanda e l'Ispettorato del lavoro, interessato dall'Ufficio del lavoro e della massima occupazione che riceve la domanda stessa, se l'Organismo militare predetto è dislocato in Italia, o la competente Autorità diplomatica consolare se l'Organismo militare medesimo trovasi all'estero, rilasceranno, descritti gli accertamenti relativi, il certificato di servizio o una dichiarazione sostitutiva dello stesso.

Tutti i documenti previsti dall'applicazione della presente legge sono esenti da bollo e dal pagamento di qualsivoglia tassa o diritto.

ART. 7.

Presso tutti gli Uffici del lavoro e della massima occupazione le domande presentate dai lavoratori, a norma dell'articolo 6 della presente legge, all'atto della recezione, verranno a formare uno speciale ruolo dove saranno iscritti i lavoratori a cui si applica la presente legge e che abbiano avanzate le domande stesse.

Gli Uffici del lavoro provvederanno all'avviamento al lavoro di detti lavoratori presso le Aziende, i Consorzi e gli altri Organismi citati nell'articolo 1 della presente legge, che svolgono le loro attività nel luogo ove è avvenuto il licenziamento e per i lavoratori licenziati all'estero nel luogo ove essi risiedevano prima della loro emigrazione o dove hanno eletto la loro residenza (località che risulta dalla domanda di assunzione). Detti Uffici del lavoro provvederanno ad assicurarsi che le Aziende, i Consorzi e gli Organismi

predetti impieghino il personale da loro avviato al lavoro, nella categoria, nel grado, e nelle mansioni disimpegnate dai lavoratori stessi e per i quali essi tecnicamente sono capaci, in maniera da assicurare loro l'applicazione di tutti i benefici previsti dalla presente legge in loro favore.

Il lavoratore che non accetta l'avviamento al lavoro compiuto con la osservanza completa delle garanzie offerte dalla presente legge perde il diritto a beneficiare di quanto stabilito dalla stessa.

ART. 8.

L'onere della corresponsione del trattamento economico già goduto dai lavoratori italiani nel mese in cui è avvenuto il loro licenziamento dagli Organismi internazionali o stranieri predetti, in Italia o all'estero, e che abbiano fatta domanda per la loro sistemazione presso una delle Aziende, Consorzi od Organismi di cui all'articolo 1 della presente legge, fra la data del loro licenziamento e quella dell'assunzione presso una delle Aziende Consorzi od Organizzazioni predetti, in conformità alla presente legge, graverà sul fondo speciale per la disoccupazione involontaria, gestito dall'Istituto nazionale della previdenza sociale ed istituito dal regio decreto legge 19 ottobre 1919, n. 2214. Tale corresponsione verrà liquidata mensilmente dall'Ufficio competente per territorio dell'I. N. P. S., entro i primi 5 giorni di ogni mese successivo, come speciale sussidio di disoccupazione, con le modalità seguite per la liquidazione dei sussidi di disoccupazione normale.

In caso di ritardo della liquidazione di detto trattamento economico, non dovuta a colpa dell'interessato, l'I. N. P. S. corrisponderà a quest'ultimo, in aggiunta al trattamento economico medesimo gli interessi di mora nella misura dell'1 per cento per ogni giorno di ritardo nel pagamento dell'ammontare dovuto.

Per dar modo all'Ufficio I. N. P. S. di provvedere normalmente a tale liquidazione e alla liquidazione degli eventuali arretrati relativi, l'Ufficio del lavoro e della massima occupazione che ha ricevuto la domanda del lavoratore licenziato (articolo 6 della presente legge) provvederà alla data di detta recezione ad informare il predetto Ufficio I. N. P. S. comunicandogli tutti gli elementi necessari alla liquidazione stessa e che sono contenuti nella domanda del lavoratore e nei documenti ad essa allegati.

L'Ufficio del lavoro e della massima occupazione, appena avvenuta l'assunzione del lavoratore dovrà comunicarla all'Ufficio I. N. P. S. predetto, perché questi sospenda la liquidazione del sussidio speciale alla fine del mese in cui avverrà l'assunzione del lavoro da una delle Aziende, Consorzi od Organismi vari dell'articolo 1 della presente legge.

ART. 9.

La presente legge non si applica al personale civile italiano licenziato in Italia o all'estero dagli Organismi militari stranieri o internazionali di cui all'articolo 1 della presente legge che goda di pensione diretta di vecchiaia o goda di pensione di invalidità per inabilità permanente totale al lavoro o che abbia compiuto il 60° anno di età.

Detto personale quindi non può presentare domanda di assunzione presso una delle Aziende, Consorzi o Organismi vari di cui all'articolo 1 né godere dei benefici della presente legge.

ART. 10.

Entro sei mesi dalla data di entrata in vigore della presente legge il Ministero del lavoro e della previdenza sociale dovrà approvare con apposito decreto ministeriale la tabella comparativa delle categorie di assegnazione del personale civile presso gli Organismi militari stranieri o internazionali di cui all'articolo 1 della legge medesima e le rispettive categorie corrispondenti delle Aziende, Consorzi od Organismi vari di cui allo stesso articolo 1, per l'assorbimento del personale civile licenziato dagli Organismi militari predetti, in modo da garantire comunque ed almeno il trattamento economico che detto personale godeva al momento del suo licenziamento, nonché l'ulteriore godimento degli scatti periodici ancora non goduti presso le Aziende, i Consorzi e gli Organismi vari che vengono ad assorbire il personale stesso e che detto personale avrebbe goduto presso gli Organismi militari se dagli stessi non fosse stato licenziato.

Detta tabella comparativa è predisposta da apposita Commissione, nominata con decreto del Presidente della Repubblica, entro un mese dalla data di entrata in vigore della presente legge, su proposta del Ministro per il lavoro e la previdenza sociale.

Ai fini di consentire una rapida applicazione della legge, detta Commissione predisporrà l'elenco completo di tutte le Aziende, Consorzi ed Organismi vari esistenti in Ita-

lia ed indicati per grandi raggruppamenti nell'articolo 1 della presente legge, provvedendo al suo aggiornamento annuale.

L'elenco predetto è approvato con decreto del Ministro del lavoro e della previdenza sociale ed è pubblicato per esteso nella *Gazzetta Ufficiale*, entro tre mesi dalla data di entrata in vigore della presente legge.

Le variazioni annuali di detto elenco sono approvate con decreto del Ministro del lavoro e della previdenza sociale e pubblicate, per esteso, nella *Gazzetta Ufficiale* entro il mese di marzo di ogni anno.

ART. 11.

È istituita, ai sensi dell'articolo 10 della presente legge, una « Commissione per l'occupazione dei lavoratori italiani già dipendenti da organismi militari ed esteri » composta come segue:

un presidente nella persona del Ministro del lavoro e della previdenza sociale o di un Sottosegretario di Stato al lavoro da lui designato;

da 23 membri effettivi e cioè:

il direttore generale del collocamento dell'operaio del Ministero del lavoro e della previdenza sociale o un ispettore generale da lui designato;

il direttore generale della previdenza ed assistenza sociale del Ministero del lavoro e della previdenza sociale o un ispettore generale da lui designato;

il capo della Segreteria N. A. T. O. del Ministero del lavoro e della previdenza sociale;

un funzionario del Ministero del tesoro;

un funzionario del Ministero delle partecipazioni statali;

un funzionario del Ministero delle finanze;

un funzionario del Ministero della difesa;

un funzionario del Ministero dei trasporti;

un funzionario del Ministero della marina mercantile;

un funzionario del Ministero dell'industria e commercio;

un funzionario del Ministero delle poste e telecomunicazioni;

il direttore generale dell'I. N. P. S.;
un rappresentante della Confederazione generale degli industriali;

un rappresentante della Confederazione italiana dei commercianti;

un rappresentante della Confederazione degli agricoltori;

un rappresentante delle Organizzazioni nazionali delle Aziende di credito e delle assicurazioni;

un rappresentante della Confederazione della municipalizzazione;

6 rappresentanti delle tre Federazioni nazionali dei lavoratori dei trasporti ed ausiliari del traffico più rappresentative designati dalle Federazioni stesse (2 rappresentanti per ognuna delle Federazioni medesime).

Ognuno dei 23 membri effettivi potrà essere sostituito da un membro supplente che verrà designato come tale dai Ministeri, dall'I. N. P. S. e dalle Organizzazioni sindacali sopramenzionati, in maniera da assicurare la continuità e la piena funzionalità della Commissione.

I membri effettivi, ed in loro assenza i supplenti partecipano ai lavori della Commissione con diritto di voto.

Un segretario effettivo della Commissione nella persona di un funzionario della Direzione generale per il collocamento della mano d'opera e la massima occupazione di qualifica non inferiore a direttore di sezione, il quale provvederà a redigere i verbali delle sedute che verranno regolarmente firmati dal presidente e dal segretario dopo essere stati letti ed approvati dalla Commissione all'unanimità, ed inviati in copia a tutti i membri effettivi della Commissione stessa. Oltre il segretario effettivo in caso di assenza dovrà essere nominato un segretario supplente che sostituirà il segretario effettivo espletandone le mansioni.

I componenti della Commissione e della Segreteria sono nominati con decreto del Ministro del lavoro e della previdenza sociale, durano in carica tre anni e sono riconfermabili.

Le spese per il funzionamento della Commissione gravano sul bilancio del Ministero del lavoro e della previdenza sociale.

ART. 12.

I compiti della Commissione istituita ai sensi degli articoli 10 e 11 della presente legge sono i seguenti:

1°) Formare la tabella comparativa fra tutte le categorie in cui sono classificati i lavoratori degli organismi militari stranieri o internazionali e le categorie in cui sono classificati i lavoratori di tutte le Aziende,

dei Consorzi ed Organismi vari citati nell'articolo 1 della presente legge;

2º) Formare la tabella di tutte le Aziende, Consorzi ed Organismi vari che sono tenuti, in applicazione alla presente legge, ad assorbire i lavoratori italiani licenziati, in Italia o all'estero, dagli Organismi militari di cui all'articolo 1 della presente legge;

3º) Dare parere su tutti i problemi di applicazione della presente legge;

4º) Esercitare tutti gli altri compiti e poteri in atto demandati alla Commissione centrale del collocamento dei lavoratori, limitatamente ai lavoratori che hanno diritto all'applicazione della presente legge.

ART. 13.

Nell'avviamento al lavoro per le singole categorie e qualifiche gli Uffici del lavoro e della massima occupazione devono seguire l'ordine cronologico delle domande. L'avviamento al lavoro deve avvenire nelle aziende statali o a partecipazione statale, o nei consorzi, o nelle Aziende municipalizzate, o negli altri Organismi vari compresi nella tabella predisposta dalla Commissione di cui agli articoli 10, 11 e 12 della presente legge, che svolgono la loro attività nel luogo ove è avvenuto il licenziamento, e per i lavoratori italiani licenziati all'estero, nel luogo ove essi risiedevano prima della loro emigrazione, o dove risiedono dopo il loro rimpatrio.

Qualora nelle località predette non vi fossero Aziende statali, né Aziende a partecipazione statale, né Consorzi, né Aziende municipalizzate, né Organismi vari di cui alla tabella predetta, l'avviamento al lavoro avverrà nelle Aziende, Consorzi od Organismi vari di cui alla tabella stessa che svolgono la loro attività nelle località più vicine.

ART. 14.

Entro 15 giorni dalla data di entrata in vigore del decreto ministeriale che approva l'elenco delle Aziende, Consorzi obbligatori ed altri Organismi di cui all'articolo 1 della presente legge, le Aziende, i Consorzi e gli altri Organismi compresi nel predetto elenco, devono comunicare all'Ufficio provinciale del lavoro, competente per territorio, il numero complessivo dei lavoratori dipendenti distribuiti per stabilimento e distinti per categoria e sesso.

Entro il 30 giugno ed il 31 dicembre di ciascun anno le predette Aziende, Consorzi obbligatori ed Organismi vari compresi nel-

l'elenco citato nel precedente comma dovranno comunicare all'Ufficio del lavoro competente per territorio i dati di cui sopra nonché il numero e le generalità dei lavoratori tutelati dalla presente legge ed assunti in applicazione della legge medesima.

ART. 15.

Il contravventore alle disposizioni dell'articolo 2 della presente legge è punito con ammenda da lire 500 a lire 1.000 per ogni lavoratore cui si riferisce l'infrazione e verserà al Fondo di disoccupazione, richiamato dall'articolo 8 della presente legge, la somma di lire 2.500 (duemilacinquecento) per giornata e per ogni lavoratore non assunto.

Il contravventore alle disposizioni dell'articolo 14 della presente legge è punito con l'ammenda da lire 10.000 a lire 100.000 (centomila).

Per le contravvenzioni di cui ai commi che precedono non è ammessa l'oblazione e, in caso di recidiva, le ammende sopra previste sono raddoppiate.

ART. 16.

La vigilanza dell'applicazione della presente legge è demandata al Ministero del lavoro e della previdenza sociale, che la esercita per il tramite degli Ispettorati del lavoro anche per le Aziende, Consorzi ed Organismi vari di cui alla tabella predisposta dalla Commissione istituita dall'articolo 10 della presente legge, non soggetti alla normale vigilanza del predetto servizio ispettivo.

ART. 17.

Il regolamento alla presente legge verrà emanato per decreto del Presidente della Repubblica, su proposta del Ministro del lavoro e della previdenza sociale, sentita la Commissione centrale istituita dall'articolo 10 della presente legge, entro sei mesi dalla data di pubblicazione della legge medesima nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana.